

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 380

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma del Codice di procedura penale

Presentato alla Presidenza il 5 settembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Con la presentazione al Parlamento del disegno di legge concernente: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale », avvenuta il 6 aprile 1965, il precedente Governo ha inteso affrontare il problema di un radicale rinnovamento del processo penale, problema che si poneva e si pone, con carattere di assoluta priorità, rispetto alle riforme degli altri codici.

I lavori della Commissione giustizia della Camera, nell'arco di tempo intercorso tra l'inizio della trattazione del disegno di legge (24 marzo 1966) e la presentazione delle relazioni degli onorevoli Valiante e Fortuna (9 marzo e 3 giugno 1967) si sono svolti in un clima di intenso impegno e sono stati particolarmente caratterizzati da una profondità di indagine e da una ampiezza di discussione altamente qualificate per il vivo senso di responsabilità e per il rilevante e costruttivo contributo arrecato nella più attenta disamina degli importanti e delicati temi.

La fine della legislatura ha però impedito che il provvedimento concludesse il suo iter.

Ora il Governo, consapevole della indilazionabilità della riforma, invocata da sempre

più diffuse e pressanti istanze provenienti da ogni settore, ha deciso di ripresentare al Parlamento il presente disegno di legge che, utilizzando al massimo i proficui e approfonditi lavori della Commissione giustizia nella scorsa legislatura, riproduce le grandi linee del testo da detta Commissione approvato in sede referente, dal quale si discosta per talune disposizioni che un meditato e obiettivo riesame ha consigliato di adottare.

È per questi motivi che si è scelta, ancora una volta, la via della delega legislativa e si confida che la sollecita approvazione del Parlamento possa avviare a soluzione l'impegnativo e fondamentale problema di rinnovare le strutture del processo penale italiano.

2. — Ciò premesso, si osserva che la direttiva fondamentale della delega è rappresentata dall'obbligo di adeguare il nuovo codice di procedura penale ai principi dettati nella Costituzione. Per quanto possa apparire ovvio, un richiamo espresso a tali principi è assai opportuno in una materia tanto importante e delicata, come quella in esame, ove si consideri, da un lato, che i fondamentali diritti dei cittadini che sono in giuoco richie-

dono la più accurata e ampia tutela, dall'altro che eguale tutela meritano le ragioni di difesa sociale, sicché il contemperamento di queste perenni e contrastanti esigenze deve essere assicurato nel pieno rispetto degli inderogabili precetti costituzionali.

Posta chiaramente la generale e fondamentale direttiva sopra illustrata, è parso opportuno stabilire, nella legge di delega, principi e criteri direttivi quanto più possibile specifici e dettagliati, in modo da delineare subito, con carattere di concretezza, la fisionomia del nuovo processo penale.

3. — La fase del processo che unanimemente richiede una fondamentale e penetrante riforma è senza dubbio la fase istruttoria, comprendendo in essa la fase che immediatamente la precede, quella cioè delle indagini di polizia giudiziaria.

È difficile respingere le critiche che sono state mosse all'attuale duplicità del rito istruttorio, cioè rito sommario e rito formale, come non agevole è rifiutare il rimedio che è stato quasi concordemente indicato nella unificazione della istruttoria.

Nonostante parte autorevole della dottrina sostenga l'utilità di devolvere al pubblico ministero tutta l'attività investigativa e inquisitoria, la tendenza che è prevalsa è di procedere alla unificazione dell'istruzione in sede formale.

L'intervento del giudice nell'istruzione, e perciò nella fase della raccolta delle prove, è stato ritenuto la migliore garanzia dei diritti del cittadino.

Una netta propensione si è manifestata, altresì, per il sistema accusatorio nel quale si contrappone alla figura del pubblico ministero accusatore, anche se accusatore pubblico, il difensore, e al di sopra di entrambi, operanti su un piano di parità, il giudice.

4. — Ma anche altre parti del processo penale richiedono l'intervento legislativo e qui basta ricordare l'opportunità da tutti riconosciuta della cauta introduzione dell'esame incrociato dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori nel dibattimento, la quale esige una rielaborazione dell'istituto del difensore che — se non annulli — per lo meno attenui la grave sperequazione tra coloro che possono fornirsi di un valido difensore e quelli che tale possibilità non hanno; della semplificazione delle norme concernenti le impugnazioni; dell'ampliamento dei casi di revisione;

della giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza.

5. — Dopo questi brevi cenni sui caratteri generali che dovrà presentare la riforma del codice di procedura penale delegata al Governo, non è inopportuno soffermarsi alquanto sui principi e criteri direttivi cui il nuovo sistema processuale dovrà informarsi.

In particolare, è una meta da raggiungere la massima semplificazione nello svolgimento del processo (articolo 2 n. 1), attraverso anche la previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo stesso (articolo 2 n. 5) e quindi la restrizione dell'area delle nullità assolute, e attraverso l'adozione di mezzi meccanici necessari per la documentazione degli atti processuali (articolo 2 n. 6).

6. — La propensione per il sistema accusatorio, già chiaramente manifestatasi dinanzi alla Commissione giustizia della Camera, nella decorsa legislatura, ha indotto il Governo all'accoglimento di esso (articolo 2 n. 2); è sembrato però opportuno tener conto di taluni casi nei quali qualche aspetto del sistema predetto è pacificamente non accettabile e non è stato di fatti accettato in altre parti del provvedimento: pubblicità totale delle indagini, pratica identificazione dell'istruttoria col dibattimento, figura del giudice che assiste passivamente alla acquisizione delle prove offerte dall'accusa e dalla difesa e tali prove valuta senza possibilità di completarle; mancata iniziativa del giudice per proseguire l'azione penale in caso difficile, ma possibile, di accordo fra accusa e difesa.

In particolare è sufficiente ricordare la norma del n. 34 dell'articolo 2 che attribuisce al giudice il potere di archiviazione e quindi di procedere, se del caso, in difformità delle richieste del pubblico ministero; la norma del n. 40 dell'articolo 2 che attribuisce al presidente o al pretore il potere di integrare l'esame dell'imputato e dei testimoni con le domande ritenute necessarie (resta sempre aperto il problema se non debba stabilirsi che l'esame sia iniziato dal giudice e successivamente proseguito direttamente dalle parti e dai difensori).

E del resto assai significative sono le parole che si leggono al riguardo nella relazione della Commissione giustizia della Camera: « La discussione generale ha messo in luce la generale propensione per il sistema accusatorio e, pur nella convinzione di non poterlo

trasportare di peso nel nostro ordinamento, si è affermata la necessità di attuarne tutti gli aspetti che meglio garantiscono la semplificazione del processo ».

Fermo poi il conseguenziale principio della partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa (articolo 2 n. 3), è affermato esplicitamente il principio dell'adozione del metodo orale come regola generale per il dibattimento e quindi con quelle limitatissime eccezioni, imposte più che da esigenze astratte dalle esigenze concrete della pratica, quelle esigenze che nessun operatore del diritto può seriamente contestare.

Basti all'uopo pensare alle complesse indagini di natura contabile, caratteristiche dei processi relativi a quelle ipotesi criminose più complesse e più insidiose alle quali tende la delinquenza moderna (bancarotta, truffa, appropriazione indebita, ecc.).

7. — Una innovazione che costituisce oggetto di polemica sempre aperta è quella contenuta nel n. 7 dell'articolo 2, l'abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove. Su questo punto non si condivide il pensiero della Commissione giustizia della Camera per quanto concerne la sentenza pronunciata in giudizio, mentre lo si accetta per le sentenze istruttorie.

8. — Per quanto concerne l'azione civile, meditatamente risolto in senso positivo il problema del suo esercizio nell'ambito del processo penale (articolo 2 n. 8), è sembrato opportuno attribuire al giudice penale non solo il potere di liquidare i danni se gli elementi acquisiti ne offrono la possibilità, ma altresì di accordare alla parte civile una provvisoria e soprattutto di munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione (articolo 2 nn. 9, 10, 11). Viene così risolto un grave problema, quello di consentire la provvisoria esecuzione della sentenza penale per la parte relativa alle statuizioni civili, accogliendosi le aspirazioni concordi di teorici e di pratici ed evitando quel pregiudizio per le persone offese dai reati dovuto al grave ritardo con cui esse pervengono al soddisfacimento delle loro pretese (si pensi alle vittime degli incidenti della circolazione stradale).

Nella unità della giurisdizione si trova la spiegazione del principio sancito nel n. 12 dell'articolo 2, e cioè il vincolo del giudice civile al giudizio pronunciato in sede penale, sia pure limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o

della esclusione che l'imputato lo abbia commesso.

Per quanto concerne i poteri della parte civile (anche in tema di legittimazione all'impugnazione) si prospetta l'opportunità di una più aperta disciplina dell'istituto.

9. — In ordine alla distribuzione della competenza, viene affermato il principio che si debba tener conto, per quanto concerne la competenza per materia, non solo del criterio quantitativo della pena edittale, ma anche del criterio qualitativo del reato, riservando alla corte d'assise anche la competenza a conoscere dei delitti che offendono gli interessi politici dello Stato o i diritti politici dei cittadini (articolo 2 n. 13).

Viene poi prevista la eliminazione delle ipotesi di connessione facoltativa, conseguenza inevitabile del precetto costituzionale del giudice naturale, e cioè del giudice precostituito per legge, oltre che la possibilità della separazione del procedimento pronto per il dibattimento dagli altri connessi che non siano rilevanti per la sua definizione (articolo 2 n. 14).

Infine viene espressamente richiesta la garanzia del contraddittorio nel procedimento di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, casi questi di deroga al principio del giudice naturale ritenuti giustificati (articolo 2 n. 15).

10. — I numeri 16, 17 e 18 dell'articolo 2 sono dedicati alla polizia giudiziaria. Viene, innanzi tutto, confermato ad essa il potere, contemplato dalla legislazione vigente, di compiere atti urgenti e necessari per l'assicurazione delle prove, di arrestare e di fermare.

Questi poteri vengono però assai opportunamente subordinati all'obbligo di immediata comunicazione della notizia del reato al pubblico ministero, in modo da consentire al medesimo un più pronto e diretto intervento nella fase di accertamento del reato e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate immediatamente, e comunque entro i termini posti dalla Costituzione.

Infine viene confermata la diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria.

11. — Nel numero 19 dell'articolo 2 si fa luogo ad una assai più ampia previsione del giudizio immediato (termine questo che appare più appropriato di quello attuale di giudizio direttissimo) in tutti quei casi in cui

non ricorre la necessità di alcuna indagine istruttoria.

Si ha motivo di ritenere che tali casi, in pratica potranno essere assai numerosi, con indubbio vantaggio sia per l'Amministrazione della giustizia, in generale, sia per lo stesso imputato.

Si ritiene opportuno altresì profilare l'ipotesi della cosiddetta mannaia istruttoria, consistente nel potere dell'imputato (da coordinare per altro con gli interessi di giustizia) di chiedere l'interruzione dell'istruzione e l'immediato passaggio alla fase del giudizio (n. 20).

12. - I numeri da 21 a 28 e da 31 a 38 dell'articolo 2 sono dedicati all'istruttoria, alla fase del procedimento, cioè, che, come si è esposto, richiede una più profonda e radicale innovazione.

Viene attribuito al solo giudice istruttore il compimento dell'istruttoria.

Conseguentemente viene attribuita al giudice istruttore la facoltà di compiere gli accertamenti generici, gli atti irripetibili e di acquisire gli elementi sufficienti per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato (n. 25).

Un tale principio trova per altro il suo fondamento nella differenza tra prove sufficienti per condannare e prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

L'attribuzione dell'istruttoria al giudice istruttore non priva il pubblico ministero della facoltà di compiere le indagini preliminari necessarie per la formulazione della imputazione (n. 24); ma il pubblico ministero, al di fuori dei casi di infondatezza dell'accusa, deve richiedere prontamente l'intervento del giudice istruttore, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato e alla persona offesa dal reato medesimo (n. 22).

È previsto poi la facoltà dell'interessato di esaminare il registro delle denunce presso la procura della Repubblica o la pretura (n. 23).

Il pubblico ministero e il giudice istruttore possono servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini (n. 24 e 27).

Nel numero 31 sono disciplinate le facoltà spettanti al pubblico ministero e ai difensori delle parti nel corso dell'istruttoria: presentare memorie; indicare elementi di prova; intervenire negli esperimenti giudiziari, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili.

A tali poteri, già riconosciuti ai difensori dal vigente codice, la Commissione giustizia della Camera aggiunse un nuovo potere, quello di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Si tratta di una innovazione molto discussa anche sotto il profilo dell'interesse dell'imputato; e pertanto si reputa opportuno non prendere posizione, lasciando al Parlamento di rimediare il problema.

Indispensabile in ogni caso è contemplare un'eccezione alla partecipazione dei difensori a taluni atti del processo.

In primo luogo, viene prevista la facoltà del giudice di procedere a detti atti senza darne avviso ai difensori per motivi di assoluta urgenza. In pratica possono presentarsi dei casi che richiedono l'espletamento tempestivo di determinate attività istruttorie, il cui differimento potrebbe rappresentare un gravissimo pregiudizio per l'accertamento della verità, e questo non sempre e non solo si risolverebbe a favore dell'imputato, ma spesso a suo danno.

Del resto anche tra le norme introdotte nel codice vigente con la cosiddetta novella del 1955 una accorda espressamente al giudice la stessa facoltà e non risulta che in pratica si siano verificati inconvenienti od abusi.

Altra facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti è quello di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo esigenze istruttorie limitate nel tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali (n. 32).

Al termine dell'istruttoria è confermato il principio del deposito degli atti (n. 33).

Il rinvio a giudizio va disposto con ordinanza; il che semplifica e snellisce ulteriormente la istruttoria (n. 36).

Viene espressamente prevista la impugnabilità della sentenza istruttoria e la statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile (n. 35).

L'istruttoria viene sottoposta a un termine di durata che non dovrà essere normalmente superiore ad un anno, prorogabile per altro periodo di sei mesi in caso di impossibilità obiettiva di esaurirla nel termine originario.

Il superamento dei termini di durata della istruttoria comporta la scarcerazione automatica dell'imputato (n. 38).

13. - Una particolare trattazione meritano i provvedimenti di coercizione processuale, sia personali che reali (n. 26).

Vengono, innanzi tutto, previste diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere: e cioè, ad esempio, la cauzione, il divieto di allontanarsi senza preavviso dal luogo di abituale dimora, la libertà vigilata, l'arresto in casa. Tali misure potranno essere impiegate in relazione non solo alle reali esigenze processuali, ma soprattutto alla personalità dell'imputato (n. 28).

Non sembra discutibile la opportunità di mettere a disposizione del giudice una serie di misure cautelari da utilizzare in base alle esigenze del singolo caso e con provvedimento adeguatamente motivato.

Il potere del giudice di disporre misure di coercizione personale è poi collegato con la gravità del delitto e con la pericolosità dell'imputato; ma altresì con le esigenze istruttorie e col tempo strettamente necessario da queste richiesto.

In tal modo viene contemplata una ulteriore garanzia per l'imputato, perché, al di fuori dei casi di mandati di cattura obbligatorio (che vanno per altro rivalutati anche in relazione al gioco, talvolta sconcertante e ingrovigliato, delle circostanze aggravanti), la privazione della libertà personale è giustificata solo da esigenze istruttorie e per la durata di queste (n. 28).

In armonia col disposto dell'articolo 111 della Costituzione, è prevista l'impugnabilità, anche nel merito, dei provvedimenti del giudice istruttore sulla libertà personale (n. 28).

Con la norma di cui al n. 29 si accorda al giudice del dibattimento di primo grado il potere di disporre, se del caso, misure di coercizione personale e con quella di cui al n. 30 si fissa in tre anni il termine massimo di custodia in carcere dell'imputato, termine che decorre dalla privazione della libertà e scade con la conclusione del giudizio di primo grado.

La scarcerazione è altresì prevista, come si è esposto, nel caso che l'istruttoria si prolunghi oltre i termini stabiliti (n. 38).

In tal modo si viene a colmare una lacuna esistente nel sistema processuale vigente e si adempie totalmente al precetto sancito nell'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione: « La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva ».

La normativa vigente ha di fatti adempiuto a tale precetto solo in parte, solo cioè per la fase istruttoria; per la fase successiva, nella quale non sono previsti limiti massimi di custodia preventiva la tutela della libertà dell'imputato è affidata alle disposizioni regola-

mentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, le quali prescrivono che il ruolo per i dibattimenti è formato ogni quindici giorni e che nel ruolo devono essere iscritti, prima di ogni altro, i procedimenti riguardanti detenuti (articolo 20).

La lacuna viene ora colmata, con la fissazione dei limiti temporali per la custodia preventiva anche nella fase dibattimentale e quindi il precetto costituzionale sopra menzionato riceve integrale attuazione.

14. — Per quanto concerne la fase dibattimentale, oltre il principio della immediatezza e concentrazione (n. 39) e della limitazione delle letture degli atti solo nei casi di irreperibilità e sull'accordo delle parti (n. 41), la innovazione più importante consiste nella previsione della cosiddetta *cross examination*, istituto che è stato ritenuto utile non solo ai fini di consentire al giudice la formazione di un convincimento basato sulle reazioni immediate dell'imputato e dei testimoni alle domande e alle contestazioni, ma altresì ai fini di semplificare ulteriormente il processo.

L'esame incrociato dovrà essere diretto e vigilato dal presidente del collegio o dal pretore, che decide sulle eccezioni e che può integrarlo con le domande ritenute necessarie (va tuttavia esaminato se non convenga stabilire che l'esame sia iniziato dal giudice e proseguito dalla parte e dai difensori col metodo della *cross examination*).

15. — Una menzione particolare merita il principio sancito nel n. 44, e cioè l'effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire, in ogni stato e grado del giudizio, elementi che consentono una completa conoscenza del soggetto.

16. — Per quanto concerne le impugnazioni, i principi adottati sono: a) scadenza del termine dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti; b) ammissibilità di nuovi motivi; c) massima larghezza nella rinnovazione parziale o totale del dibattimento (42, 45 e 46); d) impugnabilità anche della sola motivazione della sentenza quando si tratti di procedimento per ingiurie o diffamazione comportanti facoltà della prova liberatoria.

17. — In materia di revisione viene previsto un ampliamento dei casi relativi, ai fini della più efficace tutela dell'innocente (47).

18. — Altro importantissimo principio è stato sancito in materia di misure di sicurezza, la giurisdizionalizzazione del relativo procedimento, con la garanzia del contraddittorio e l'impugnabilità dei provvedimenti (48).

19. — L'adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti dei valori previsti dal vigente codice (49) e il coordinamento organico delle norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra illustrati (50) concludono la serie dei detagliati criteri della riforma.

20. — Il termine per la delega è fissato in due anni e viene confermato l'obbligo per il Governo di sentire il parere di una commissione composta come è specificato nell'articolo 1.

21. — L'articolo 3 prevede la delega per la emanazione delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con le altre leggi dello Stato e delle norme transitorie.

Gli articoli 4 e 5 prevedono la spesa necessaria scaglionata in tre esercizi e la necessaria copertura.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee; da quattro magistrati, anche a riposo, designati dal Consiglio superiore della magistratura; da tre professori ordinari di diritto penale o di procedura penale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da tre avvocati, designati dal Consiglio nazionale forense; da sette membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali: uno appartenente alla giustizia militare di grado equiparato a consigliere di cassazione, due appartenenti al Consiglio di Stato e due alla Corte dei conti, anche a riposo, di qualifica non inferiore a consigliere e due appartenenti all'Avvocatura dello Stato, anche a riposo, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve essere adeguato ai principi della Costituzione e in-

formato ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio, accentuandone l'applicazione sempre quando sia possibile;

3) partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento;

4) adozione del metodo orale come regola generale;

5) previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale;

6) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

7) abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove, nella fase istruttoria;

8) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, con più ampi poteri, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

9) pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

10) quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, attribuzione al giudice penale del potere di assegnare alla parte civile, con provvedimento costituente titolo esecutivo, una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

11) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai punti 9 e 10);

12) vincolo del giudice civile adito per la riparazione e per il risarcimento del danno al giudizio pronunciato in sede penale, limitatamente all'accertamento della sussistenza del reato e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

13) revisione della distribuzione della competenza, tenendo conto, ai fini della competenza per materia, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino;

14) revisione della disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni ipotesi di connessione facoltativa; separazione del procedimento pronto per il dibattimento

qualora gli altri procedimenti connessi non siano rilevanti per la sua definizione;

15) garanzia di contraddittorio nei procedimenti di remissione per motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto;

16) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati o di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave reato; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave reato, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

17) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

18) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

19) previsione di un giudizio immediato ove non ricorra la necessità di alcuna indagine istruttoria;

20) facoltà dell'imputato di chiedere la interruzione dell'istruzione per procedere al giudizio, compatibilmente con le esigenze dell'istruzione in corso e con gli interessi di eventuali coimputati;

21) attribuzione al giudice istruttore dell'istruzione;

22) obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza o fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente l'istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo;

23) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

24) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari, limitatamente alla esigenza della formulazione della imputazione, avvalendosi ove occorre della polizia giudiziaria;

25) potere del giudice istruttore di compiere gli accertamenti generici e tutti gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli necessari per stabilire se si debba prosciogliere l'imputato o, invece, se si debba rinviarlo a giudizio;

26) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

27) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento di specifiche indagini;

28) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere.

Possibilità di disporre le misure di coercizione personale a carico di colui che ha commesso un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso, o per la pericolosità dell'imputato, nonché per inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente alla durata di esse, quando ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza.

Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento del giudice istruttore o del pubblico ministero;

29) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

30) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio di prima istanza, in nessun caso potrà superare i tre anni;

31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire negli esperimenti giudiziari, nelle perizie, nelle perquisizioni domiciliari, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili, salvo i casi di assoluta urgenza;

32) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione dei verbali delle operazioni alle quali hanno diritto di intervenire e di assistere e, inoltre, salvo che il giudice istruttore non lo vieti per esigenze istruttorie e per un limitato tempo, dei verbali delle ispezioni, delle perquisizioni personali, dei sequestri e delle deposizioni testimoniali;

33) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo al termine dell'istruttoria;

34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

35) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile;

36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per qualsiasi causa;

37) previsione della durata massima dell'istruttoria, che non dovrà essere fissata per un periodo superiore ad un anno. In caso di impossibilità obiettiva di rispettare il termine, il giudice istruttore dovrà chiedere al tribunale in camera di consiglio la proroga per un determinato termine non superiore a sei mesi;

38) previsione che qualora siano superati i termini di cui al numero precedente ne consegua l'automatica scarcerazione dell'imputato;

39) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

40) esame diretto dell'imputato dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione o la vigilanza del presidente del collegio o del pretore che decide immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il pretore può integrare l'esame con le domande che ritiene necessarie;

41) rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie previste nel n. 31) e, degli atti contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto, oppure sull'accordo delle parti;

42) scadenza del termine della impugnazione dopo l'avviso del deposito del provvedimento e ammissibilità della impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalle parti;

43) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova;

44) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

45) ammissibilità di nuovi motivi dell'impugnazione;

46) ammissibilità della assunzione, nel procedimento di appello, di nuove prove e della rinnovazione parziale o totale del dibattimento;

47) ampliamento dei casi di ammissibilità della revisione per una più efficace tutela dell'innocente, garantendo il contraddittorio nel relativo procedimento;

48) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; effettivo giudizio sulla pericolosità;

garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

49) adeguamento al mutato valore della moneta dei limiti di valore previsti dal vigente codice;

50) coordinamento organico di tutte le norme del codice di procedura penale con i criteri e i principi sopra enunciati.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

ART. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominali per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per gli anni 1968 e 1969 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.